

COMUNE DI BRONTE

“CITTA’ DEL PISTACCHIO E DELLA CULTURA”

Prov. di Catania

Internet www.Comune.Bronte.ct P.I. 00291400877

UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N° 69 DEL 18 DIC. 2014

OGGETTO: Modifica ordinanza N. 35 del 06/08/2014

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22.12.2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1 lett. D-bis del D.L. n.223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

“ ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.117, comma 2 lettera e) ed m) della costituzione, le attività commerciali, come individuate da D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio “;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111 art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa “ nella quale si legge, fra l'altro, che...” eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche

esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “ vincoli ” necessari ad evitare “ danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale “ espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148 “;

Rilevato , altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguali per tutti;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art.41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione:

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori: ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani:

Ritenuto necessario procedere alla parziale conferma delle disposizioni dell'ordinanza Sindacale n. 66 del 12.07.2010 in materia di diffusione di musica nei pubblici esercizi disciplinando la stessa materia tenendo particolarmente conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort agli avventori;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura “ di diritto “, sostanzialmente ampio:

Considerato, altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale:

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, N. 214;

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito in legge 24.03.2012, n. 27

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18.06. 1931, n.773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940 n. 635;

Vista la legge 25.08.1991, n. 287;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, con le limitazioni di seguito riportate, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.

Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura e chiusura nella fascia oraria così determinata:

- **tra le ore 05.00 e le ore 01.00 dopo la mezzanotte per il periodo in cui vige l'ora solare con possibilità di proroga della chiusura di due ore nei giorni festivi e prefestivi e nel periodo natalizio (7 dicembre – 7 gennaio) o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate previo parere vincolante del Comando di polizia Municipale.**
- **Tra le ore 05.00 e le ore 02.00 dopo la mezzanotte per il periodo in cui vige l'ora legale con possibilità di proroga della chiusura di 1 ora nel periodo che va dal 1 Giugno al 30 settembre e durante il periodo dello svolgimento della Sagra del Pistacchio, fermo restando il divieto dalle ore 03.00 alle ore 06.00 di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, così come previsto dalla legge 29.07.2010 n. 120**
- Eventuali proroghe dell'orario, vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazioni;

Deve pertanto, intendersi abrogato anche:

- l'obbligo del giorno di chiusura settimanale;

Attività artigianali:

Alle rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie ed ogni altra attività artigianale che effettua in modo prevalente o esclusivo la vendita di prodotti alimentari artigianali, anche se non munite

di autorizzazione o SCIA per la somministrazione al pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande eccetto per il **termine di chiusura serale che è stabilito improrogabilmente alle ore 01.00 dopo la mezzanotte nel periodo in cui vige l'ora solare e alle ore 02,00 dopo la mezzanotte nel periodo in cui vige l'ora legale;**

- Decoro urbano;

I titolari di esercizi sono responsabili degli spazi pubblici adiacenti le proprie attività e, per il decoro urbano, il rispetto delle buone maniere ed il rispetto di chi utilizza gli spazi pubblici pur non usufruendo dei servizi dell'esercizio, **dovranno dotarsi di contenitori adatti a raccogliere carte, lattine e quant'altro curandone il corretto uso da parte dei clienti. A fine serata, gli spazi pubblici adiacenti i locali e quelli utilizzati nel periodo estivo per posizionare tavoli all'esterno, dovranno essere puliti da tutto ciò che impropriamente viene lasciato a terra dagli avventori;**

- Vendita per asporto;

E' fatto tassativo divieto in tutto il territorio comunale la vendita **per asporto**, dalle ore 24.00 sino all'ora della chiusura, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non;

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario adottato verrà sanzionato ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

- Uso di sorgenti sonore;

- la diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, purchè il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
- La diffusione della musica all'esterno del locale è consentita nel periodo che va dal 1 Giugno al 30 settembre ed in occasione della Sagra del Pistacchio sino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati

dalle norme vigenti in materia in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

- Resta inteso che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

Le violazioni alle norme previste dalla presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle leggi in materia, sono passibili di sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a Euro 200.00 così stabilito con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 12.12.2008 adottata ai sensi della legge 24 luglio 2008, n. 125 art. 6 bis.

La violazione reiterata per tre volte durante l'anno solare, comporterà la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet di questo Ente:

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza:

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alle leggi in materia di somministrazione, vendita e P.S.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione di Catania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'atto secondo la legge 6.12.71, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dell'atto.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO